



Comune di Borgoricco

Provincia di Padova (PD)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 16-10-2021

OGGETTO: VARIANTE N. 3 AL P.I. - VARIANTE VERDE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2015 PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI, DI CUI AI BANDI PUBBLICATI NEGLI ANNI 2019-2020-2021. ADOZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 10:30, nella Sala Consiliare, con avvisi notificati nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti / Assenti
STEFANI ALBERTO	Presente
PEDRON GIANLUCA	Presente
FRANCHIN MARIA CHIARA	Presente
MICHELAZZO RICCARDO	Presente
RUFFATO GIULIO	Presente
VECCHIATO SILVIA	Assente
TOMASIN PIER GIORGIO	Assente
SILVESTRI GIANMARCO	Assente
PERON SAMUELE	Assente
BRAGAGNOLO MARCO	Presente
CAGNIN GIUSEPPE	Presente
BOESSO GABRIELLA	Assente
CACCIN GIULIANO	Presente

Presenti	8	Assenti	5
----------	---	---------	---

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE MEDICI dott. ANGELO.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli interventi, il sig. MICHELAZZO RICCARDO, nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.:

- FRANCHIN MARIA CHIARA
- RUFFATO GIULIO
- CAGNIN GIUSEPPE

Partecipa alla seduta del Consiglio comunale l'Assessore Barizza Antonella

OGGETTO: VARIANTE N. 3 AL P.I. - VARIANTE VERDE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2015 PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI, DI CUI AI BANDI PUBBLICATI NEGLI ANNI 2019-2020-2021. ADOZIONE.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e avverte i Consiglieri, se ci sono conflitti di interesse propri o di congiunti fino al 4° grado, che vi è obbligo di astensione. Lascia poi la parola all'arch. Buggin, pianificatore della variante, per la sua illustrazione;

L'arch. Buggin rileva che la variante verde è una tipologia di variante urbanistica, che riguarda aree edificabili soggette a tassazione Imu, che dovrebbero pagare in quanto hanno capacità edificatoria. Se un domani i proprietari le volessero riavere, dovrebbero pagare la perequazione, perchè questa diventa una riclassificazione definitiva. Denota che sono state accolte tutte le domande presentate e che non prevedevano preclusione di diritti di terzi e non andavano a modificare gli indirizzi strutturali della variante, tranne due domande, che non possono essere accolte per questo motivo;

Il Presidente, prima di procedere all'approvazione della delibera, sospende la seduta per alcuni minuti, alle ore 11,18 per dare modo ai Consiglieri di verificare se sussistono conflitti d'interesse;

La seduta riprende alle ore 11,20, risultano assenti i Consiglieri Vecchiato, Tomasin, Silvestri, Peron e Boesso. Sono presenti n. 8 Consiglieri comunali;

Il Presidente chiede se sono stati riscontrati conflitti d'interesse, altrimenti si procede alla votazione;

Nessuno interviene;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20/03/2014 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Borgoricco, successivamente è stato approvato con Conferenza di Servizi decisoria del 13/01/2016;
- il P.A.T. risulta vigente dal 14/05/2016 a seguito di pubblicazione nel BUR n. 39 del 29/04/2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 15/11/2017 è stata adottata la variante parziale n. 1 al Piano degli Interventi e successivamente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 04/07/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06/03/2019 è stata adottata la variante n. 2 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e successivamente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 15/05/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2020 è stata approvata la variante al piano di assetto del territorio ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017 adeguamento alle disposizioni della L.R. 06/06/2017 n. 14 e D.G.R. 668 del 15/05/2018, adottata con delibera di consiglio comunale n. 57/2019;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2020 è stato approvato il regolamento edilizio comunale (REC),
- con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 28/09/2020 è stata adottata la variante normativa al Piano degli Interventi vigente di adeguamento al Regolamento Edilizio Comunale (REC) successivamente approvata con delibera n. 32 del 31/05/2021;
- il Consiglio Regionale del Veneto con l'art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 ha apportato, in sintonia con gli obiettivi di contenimento del consumo del suolo di cui all'art. 2 della L.R. 11/2004, alcune innovazioni alla disciplina delle varianti urbanistiche; in particolare, l'art. 7 "*Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili*" ha introdotto la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente;
- la procedura prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, sia pubblicato da parte dell'Amministrazione Comunale un avviso con il quale si invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare la richiesta di cui sopra;
- nei successivi sessanta giorni dal loro ricevimento il Comune valuta le istanze e, "*qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo*", le accoglie mediante approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi secondo la procedura dell'art. 18, commi da 2 a 6, della L.R. 11/2004; come confermato dalle direttive regionali di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 11/02/2016, che detta chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 7 della L.R. 4/2015;
- per l'anno 2020, in data 14/01/2020 e fino al 15/03/2020, è stato pubblicato l'avviso alla cittadinanza per la presentazione delle eventuali richieste finalizzate alla riclassificazione delle aree edificabili;
- a causa dell'emergenza sanitaria derivata da Covid 19 le attività di pianificazione programmate per l'anno 2020 sono state differite all'anno 2021;
- in data 22/02/2021 prot. n. 0002590 è stato pubblicato l'avviso alla cittadinanza per la presentazione delle eventuali richieste finalizzate alla riclassificazione delle aree edificabili, afferente all'anno 2021;

DATO ATTO che l'art. 7 della Legge Regionale 4 del 2015 stabilisce che:

- i Comuni, su proposta dei cittadini, possono operare una riduzione delle capacità edificatorie già attribuite dallo strumento urbanistico, sulla aree in proprietà
- la valutazione delle proposte da parte dei Comuni terrà conto della coerenza delle stesse con gli obiettivi di contenimento del consumo del suolo evitando nel contempo interventi che possono rendere più difficile od onerosa l'attuazione della programmazione urbanistica in atto.
- le varianti sono redatte secondo la procedura dell'art. 18 - commi da 2 a 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11;

VERIFICATO che sono pervenute agli atti del Comune:

- n. 5 istanze afferenti all'anno 2020;
- n. 1 istanza afferente all'anno 2021 che successivamente è stata archiviata con richiesta del 11/09/2021 prot. n. 0013112;

DATO ATTO inoltre che risultano depositate n. 2 istanze relative all'anno 2019 per le quali si è tenuto conto nella variante in esame;

VERIFICATO pertanto che in totale risultano da esaminare n. 7 richieste di variante;

DATO ATTO che:

- nell'iter di formazione della presente variante, tutte le istanze presentate sono state valutate nel rispetto del principio di risparmio di consumo del suolo, di cui alla della Legge regionale 4/2015, affinché siano private della capacità edificatoria attualmente loro riconosciuta nel P.I. vigente.

- le domande sono state esaminate sulla base delle indicazioni di contenimento dell'uso del suolo date dal legislatore ed i criteri seguiti possono essere così schematizzati:
 - le aree non devono essere già urbanizzate, degradate o dismesse o sottoutilizzate in quanto sono proprio queste le aree dove orientare prioritariamente gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia (e pertanto di valenza strategica per gli obiettivi collettivi di lungo periodo);
 - qualora le aree oggetto di richiesta di riclassificazione presentino caratteristiche disomogenee possono essere riclassificate solo in parte;
 - le aree riclassificate e rese inedificabili non possono essere utilizzate per accogliere il trasferimento di crediti edilizi provenienti da altri mappali, né per realizzarvi altre opere che ne comportino l'impermeabilizzazione compromettendone l'uso agricolo o ecologico-ambientale;

VISTA pertanto la documentazione elaborata dall'Arch. Buggin Antonio con studio a Padova in Via S. Prosdocimo n. 74, giusta Determinazione n. 196 del 22/06/2020, composta dai seguenti elaborati in atti al prot. 0014833 del 13/10/2021:

- relazione con estratti cartografici e schede norma.

PRESO ATTO che:

- la presente variante non modifica il regime idraulico e quindi, conformemente alle indicazioni contenute al punto 4) della DGRV n. 2948 del 06/10/2009, non necessita di valutazione idraulica, come asseverato dal progettista con nota in atti del 11/10/2021 prot. n. 0014675 (allegato A);
- per la presente variante non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità prevista dall'Allegato A paragrafo 2.2 lettera b) punto 3 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017, come dichiarato dal progettista con nota in atti del 11/10/2021 prot. n. 0014675 (allegato B)
- in merito alla VAS verrà trasmessa alla Commissione Regione per la VAS la verifica di assoggettabilità facilitata come previsto dalla normativa vigente;

VISTA la L.R. 23/04/2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 4/2015;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 – lett. b), del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DATO ATTO che verrà adempiuto a quanto previsto dal D.L.gs 33/2013.

RICHIAMATI gli obblighi di astensione previsti all'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

“2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”

“4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente,

CON VOTI così espressi nelle forme di legge:

Presenti n. 8 (otto)
Favorevoli n. 8 (otto)
Astenuti n. 0 (nessuno)
Contrari n. 0 (nessuno)

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. di adottare, con le modalità previste dall'art. 18 - commi da 2 a 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, la variante n. 3 al P.I. (variante verde) redatta ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015, composta dai seguenti elaborati, in atti al prot. 0014833 del 13/10/2021:
 - relazione con estratti cartografici e schede norma.
3. di incaricare il Responsabile dell'Area 3 Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente di provvedere agli adempimenti conseguenti all'adozione della presente variante per come previsto dall'art. 18 della L.R. 11/2004.
4. di dare seguito agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Con successiva, separata e medesimo esito di votazione (voti unanimi favorevoli), il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

* * * * *

I pareri, qualora espressi sulla proposta di delibera, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 artt. 49 e 147bis ed allegati al presente atto.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL PRESIDENTE
MICHELAZZO RICCARDO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MEDICI dott. ANGELO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.